

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Adottato dal CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Domus Servizi s.r.l. – Modifica schema Statuto:
Titolo I – Art. 1 – Denominazione.**

L'anno **DUEMILASEI** ed addì 13 del mese di **Dicembre**, in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

		PRESENTI	ASSENTI
1. DEIDDA ANGELO	SINDACO	SI	
2. STERA ATTILIO	CONSIGLIERE	SI	
3. BACCHIS LUIGI	"	SI	
4. CUCCU MARCO	"	NO	SI
5. GARAU GIANPAOLO	"	SI	
6. USAI SILVANA	"	SI	
7. CADONI SERGIO	"	SI	
8. FONNESU PIETRO ANGELO	"	SI	
9. PILLONI MARIA CARMELA	"	SI	
10. TOLU GIANFRANCO	PRESIDENTE	NO	SI
11. MURA ALESSIO	CONSIGLIERE	SI	
12. FONNESU GIANLUIGI	"	SI	
13. DEMARCHI ISACCO	"	NO	SI
14. CABBOI STEFANIA	"	NO	SI
15. PRANTEDDU ERIZIO	"	SI	
16. VENTURA MASSIMILIANO	"	SI	
17. CERA MARIO	"	NO	SI

Presidente il Consigliere anziano Sig. Attilio Stera

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa CARLA MARIA SECCI

La seduta è pubblica: STRAORDINARIA;

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

PROPONENTE: Il Sindaco – Angelo Deidda

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 64 DEL 13/12/06

IL SINDACO



Richiamati i seguenti atti:

la deliberazione C.C. n° 51 in data 27/10/2006, avente ad oggetto: “ *Costituzione di società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico denominata <Domus Servizi s.r.l.> – Approvazione schema Statuto*”, mediante la quale, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali), e nello specifico da:

- art.: 113, rubricato “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- art.: 113, bis, rubricato “Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica”;

il Consiglio Comunale ha deliberato la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale (unico socio: il Comune), denominata “Domus Servizi S.r.l., approvando nel contempo lo schema di Statuto;

la deliberazione C.C. n° 56 in data 24/11/2006, avente ad oggetto: “Domus Servizi s.r.l. – Modifica schema Statuto: Titolo II – Capitale Sociale art. 8”, mediante la quale è stato disposto di rideterminare in €. 60.000,00 (eurosessantamilavirgolazero) l'importo del Capitale Sociale, precedentemente quantificato in fase di adozione dell'atto C.C. n. 51 in data 27/10/2006, in €. 10.000,00 (eurodiecimilavirgolazero);

Visto lo schema di statuto della costituenda società, in ultimo modificato con la deliberazione C.C. n. 56 in data 24/11/2006, e nello specifico:

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - RESPONSABILITA'

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli artt. 113 comma 5° lett. c e 113 bis, comma 1° lett. c del d.lgs. 267/2000, una Società a responsabilità limitata con la denominazione “DOMUS SERVIZI S.R.L.”.

La Società potrà assumere la denominazione abbreviata “DOMUS S.R.L.”.

Considerato che, a seguito di recentissimi e risolutivi accertamenti, è emerso che nei “Registri Camerali” risulta già iscritto altro soggetto giuridico già denominato <Domus Servizi s.r.l.>;

Ritenuto necessario, in considerazione del motivo appena espresso, procedere ad attribuire, alla società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico già denominata, così come da atto summenzionato prima, ossia la deliberazione C.C. n. 51 in data 27/10/2006: “Domus Servizi s.r.l.”, diversa denominazione;

Visto il T.U. e nello specifico l'art. 42, rubricato “Attribuzione dei Consigli”;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Per tutti i motivi su esposti



PROPONE

- Di attribuire alla società discussa con il presente atto la nuova denominazione: "DOMUSERVIZI S.R.L.";
- Di dare atto che a seguito della presente proposta l'art. 1 dello schema di statuto della costituenda "DOMUSERVIZI S.R.L." approvato con la deliberazione C.C. n° 51 adottata in data 27 ottobre 2006, già prima richiamata, così dispone:

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - RESPONSABILITA'

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli artt. 113 comma 5° lett. c e 113 bis, comma 1° lett. c del d.lgs. 267/2000, una Società a responsabilità limitata con la denominazione "DOMUSERVIZI S.R.L. ".

La Società potrà assumere la denominazione abbreviata "DOMUS S.R.L.".

- Di riapprovare, a seguito della proposta appena esposta, lo schema di statuto contenente la disciplina essenziale per la costituzione ed il funzionamento della stessa società che qui allegato sotto la lettera "A" lo si considera parte integrale e sostanziale del presente atto;
- Di considerare che per quanto tutto non espresso con il presente atto, si fa riferimento a quanto disposto con l'atto C.C. n° 51 adottato in data 27/10/2006, e con l'atto C.C. n° 56 in data 24/11/2006, precedentemente richiamati;
- Di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni il Sindaco, la Giunta e la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti, proponendo se necessario, le soluzioni opportune che formeranno oggetto di nuovo esame da parte del Consiglio;
- Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il Proponente: Il Sindaco
Angelo Deidda
(F.to A. Deidda)

PARERI:

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA BILANCIO E PATRIMONIO

La proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, non richiede espressione del parere in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile: Gianfranco Sorgia (F.to G. Sorgia)

Il consigliere Ventura annuncia il proprio voto favorevole. Fa notare che è la terza volta che viene portato all'attenzione del Consiglio lo Statuto della Società costituenda. Afferma che gradirebbe che le modifiche allo Statuto venissero esaminate preventivamente in Commissione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco ed elaborata dall'ufficio Finanziario;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica, e contabile procede alla votazione per l'approvazione della proposta in epigrafe;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n°	12 (Assenti: Tolu – Demarchi - Cabboi – Cuccu - Cera)
Votanti	n°	12
Voti favorevoli n°		12
Voti contrari n°		//

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione, ad unanimità;

DELIBERA

Approvare integralmente la proposta di deliberazione acclarata in premessa, relativa a:
“Domus Servizi s.r.l. – Modifica schema Statuto: Titolo I – Art. 1 – Denominazione.”

IL PRESIDENTE

Propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, si procede mediante votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:



S

Presenti n° 12 (Assenti: Tolu – Demarchi - Cabboi – Cuccu - Cera)
Votanti n° 12
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° //

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione, ad unanimità;

DELIBERA

- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° , D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ATTILIO STERA
(F.to A. Stera)

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA CARLA MARIA SECCI
(F.to D.ssa. C. M. Secci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio

per gg.15 consecutivi dal 18 DIC 2006
DOMUSNOVAS, LI 18 DIC 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA CARLA MARIA SECCI (F.to C.M. Secci)




All. "A"

delib. C.C. n. 64 del 13/12/2006

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -

RESPONSABILITA'

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli artt. 113 comma 5° lett. c e 113 bis, comma 1° lett. c del d.lgs. 267/2000, una Società a responsabilità limitata con la denominazione "DOMUSERVIZI S.R.L.".

La Società potrà assumere la denominazione abbreviata "DOMUS S.R.L.".

ARTICOLO 2

OGGETTO

La società ha per oggetto la gestione in affidamento diretto di servizi pubblici nell'ambito del territorio di Domusnovas, ai sensi del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, nonché la gestione in affidamento diretto di appalti pubblici di servizi secondo quanto previsto dalle Direttive Comunitarie e dalle norme legislative nazionali di recepimento relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

In particolare la società potrà svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, degli edifici pubblici comunali e degli impianti di illuminazione pubblica;



servizi di vigilanza e custodia immobili;

- 2) servizio di progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e dell'arredo urbano, sia in aree pubbliche che private;
- 3) ciclo idrico: gestione del servizio acquedotto, acqua industriale, acqua civile, fognature, spurgo pozzetti e simili, depurazione;
- 4) servizi vari all'interno degli uffici comunali, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione degli archivi comunali, dei servizi di segreteria, degli uffici tecnici, del servizio notifiche, degli inventari, della biblioteca, censimenti ecc;
- 5) servizi di trasporto pubblico: urbani, extraurbani, compreso il trasporto scolastico, turistico e dei disabili e qualunque altra attività connessa o collegata al trasporto pubblico locale;
- 6) gestione dei parcheggi pubblici, compresa la manutenzione; servizi di rimozione dei veicoli in sosta vietata;
- 7) servizi turistici e gestione delle attività ricettive; servizi relativi alla promozione culturale e turistica del territorio, sia direttamente che con il coinvolgimento di imprenditori locali, centro informagiovani, associazioni di volontariato o cooperative; servizi relativi ai porti turistici, alle attività connesse, complementari e di supporto per la nautica; servizi di distribuzione dei titoli di viaggio; gestione di cinema e teatri, organizzazione di eventi culturali, ricreativi e sociali; gestione delle aree archeologiche e beni monumentali e museali e dei servizi ad essi relativi, quali la conduzione di uffici, agenzie di ogni genere, bar, ristoranti, negozi di interesse turistico, biglietterie, ed altri servizi connessi,



complementari e di supporto;

- 8) servizi cimiteriali: illuminazione votiva, realizzazione manufatti, gestione cimiteriale;
- 9) gestione e manutenzione mercati, canili e altre strutture comunali;
- 10) gestione delle reti di trasmissione dati, fonia, gestione servizi Internet, commercio elettronico e sistemi collaterali e affini;
- 11) gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere; gestione di servizi connessi agli impianti sportivi (comprese piscine e palestre), e promozione dello sport in tutte le diverse discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive associate;
- 12) gestione in tutte le fasi dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali;
- 13) manutenzione e gestione delle strade pubbliche e private consistenti in ristrutturazioni, adeguamenti, ripristini, compresa la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- 14) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali, organizzative, formative in campi di specifico interesse;
- 15) consulenza e assistenza tecnica e amministrativa a Enti e aziende che operano in settori simili o collegati al proprio;
- 16) attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purchè strumentali all'oggetto sociale;
- 17) attività connesse al servizio ciclo dei rifiuti: raccolta, trasporto,



spezzamento, realizzazione di impianti per la raccolta rifiuti. Servizi di pulizia presso stabili ed uffici.

18) gestione di strutture sanitarie e socio-assistenziali per l'erogazione di servizi sanitari e parasanitari di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo, la gestione di centri diurni, case di riposo e comunità alloggio per anziani e minori. Assistenza a domicilio anziani e persone non autosufficienti. Servizi tutelari a sostegno di soggetti appartenenti a categorie a rischio (alcoolisti, tossicodipendenti ecc.). Servizio sociale professionale e segretariato sociale. Soggiorni climatici;

19) gestione di beni demaniali dismessi.

20) gestione mense: asilo nido, scuole materne, scuole elementari, medie etc;

21) gestione servizio distribuzione gas;

22) gestione PIP e PEEP;

23) tutte le attività complementari e sussidiarie alle precedenti.

La società potrà collaborare con amministrazioni statali, regionali, provinciali, con altri enti pubblici, con le Università, nonché stipulare con essi apposite convenzioni.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività per le quali la legge richiede l'iscrizione in appositi albi professionali. A tale ultimo proposito, si precisa che ove vengano richiesti servizi che costituiscano oggetto di una prestazione professionale protetta, la società li fornirà non direttamente, ma a mezzo di professionisti a ciò autorizzati, regolarmente abilitati e iscritti nei relativi albi professionali, stipulando con essi contratti di lavoro subordinato o autonomo.

La Società avrà, più in generale, per oggetto la promozione, l'avviamento, la

Q

gestione materiale ed il sostegno, in ambito comunale e/o intercomunale, di attività rivolte allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del proprio territorio, attraverso la promozione e l'attivazione dell'iniziativa dei soggetti locali.

Rientra nell'oggetto sociale qualsiasi attività tesa a formare, qualificare o riqualificare il personale a qualunque titolo coinvolto nella gestione dei servizi pubblici locali.

La società potrà realizzare o gestire talune attività di cui all'oggetto sociale anche tramite società interamente controllate, purché intervenga il consenso del Comune in conformità alla convenzione di affidamento del servizio e previa deliberazione dell'assemblea, fermo restando che l'indirizzo e la vigilanza ai fini propri del controllo analogo esercitabile nei confronti della società si deve intendere esteso anche alle suddette controllate.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile od opportuna dall'Organo Amministrativo e potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interesse e partecipazioni in altre Società o Imprese costituite o costituenti, aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

E' espressamente escluso dall'oggetto l'esercizio di quelle attività di intermediazione mobiliare che la legge 2 gennaio 1991 n. 1 riserva in favore delle società per azioni e in accomandita per azioni.

Le attività svolte per l'ente socio ed i servizi resi alla rispettiva collettività devono in ogni caso costituire la parte più importante dell'attività della Società e rappresentare non meno dei quattro quinti del valore della produzione. Le



residue attività possono essere prestate ad enti locali e ad altri soggetti pubblici o privati non soci, purché non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese all'ente locale socio o sottraggano risorse finanziarie ed umane destinate alle stesse attività.

ARTICOLO 3

Il Comune di Domusnovas esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'articolo 113, comma 5° lett. c) del d.lgs. n. 267/2000.

Al fine di consentire il controllo da parte del Comune, l'attività della società deve essere svolta in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni stabiliti dalla convenzione di affidamento dei servizi; inoltre il Comune avrà accesso agli atti della società e potrà richiedere tutte le informazioni previste nella convenzione di affidamento.

ARTICOLO 4

Il Comune affida i servizi alla società direttamente.

Per l'affidamento dei servizi il Consiglio Comunale approva un disciplinare che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, definiscono in particolare:

- a. i servizi affidati;
- b. la durata dell'affidamento;
- c. gli standard minimi del servizio e gli obiettivi per i loro miglioramento;
- d. il programma di estendimento dei servizi e delle reti;
- e. le modalità di determinazione delle tariffe;

- 
- 
- f. le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;
 - g. le modalità di informativa e di cooperazione;
 - h. le modalità di determinazione e versamento degli eventuali canoni dovuti dalla società all' ente affidante;
 - i. le modalità di determinazione e versamento dei corrispettivi e dei contributi in conto esercizio e in conto capitale dovuti dagli ente affidante;
 - j. gli obblighi ambientali della società;
 - k. gli obblighi riguardanti le risorse umane.

ARTICOLO 5

SEDE

La sede della Società è a Domusnovas.

Il trasferimento dell'indirizzo può essere deciso dall'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese. La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza.

ARTICOLO 6

DURATA

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al trentuno dicembre duemilacento (31.12.2100) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.



ARTICOLO 7

RESPONSABILITA'

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della Società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente:

- se il capitale sociale non sia stato integralmente versato al momento della costituzione o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 c.c.
- se, venendo meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti non vengono effettuati entro 90 giorni.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 8

CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 60.000,00 (euro sessantamila virgola zero zero).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c) del dlgs. n. 267/2000, titolari dell'intero capitale sociale dovranno essere esclusivamente enti pubblici.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti in danaro, beni in natura e crediti e con ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti, sia in sede di

~~costituzione~~ costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza delibera assembleare, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia sotto forma di finanziamenti fruttiferi od infruttiferi, sia sotto forma di versamenti in conto futuro aumento Capitale Sociale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma 2° c.c..

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

ARTICOLO 9

PARTECIPAZIONI

Il capitale sociale deve essere totalmente pubblico.

Il trasferimento delle partecipazioni è consentito esclusivamente in favore di soggetti pubblici.



Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione alla società, in persona del suo legale rappresentante, con mezzi che offrano la sicurezza legale del suo trasferimento, precisando tutte le condizioni del trasferimento, comprese le generalità del cessionario.

La società, ricevuta la comunicazione del socio, ne dà notizia agli altri soci con mezzi che offrano la sicurezza legale del suo trasferimento, entro trenta giorni.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data della comunicazione alla società della volontà di acquistare la partecipazione, sempre con i mezzi indicati sopra.

Qualora più soci intendano esercitare tale diritto, l'acquisto avverrà in proporzione al valore delle quote da ciascuno di essi possedute.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

La società comunica il fatto agli interessati entro 25 (venticinque) giorni i risultati della procedura di cui sopra, così che possa avere luogo il trasferimento della quota di possesso da trasferire.

Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli altri soci i quali hanno diritto di riscattare la partecipazione dall'acquirente entro 60 (sessanta) giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.

La società è tenuta a dare informazione ai soci dei mutamenti del ceto sociale entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel libro soci dei mutamenti suddetti, con mezzi che offrano la sicurezza legale dell'intervenuta comunicazione.

E' fatto divieto di costituire sulla partecipazione diritti reali o personali di

cedimento e di garanzia a qualsiasi titolo a favore di terzi non soci.

I diritti di opzione sono intrasferibili a terzi estranei al ceto sociale.

In nessun caso la Società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

ARTICOLO 10

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- A) il cambiamento dell'oggetto della società;
- B) il cambiamento del tipo della società;
- C) la fusione e la scissione della società;
- D) la revoca dello stato di liquidazione;
- E) il trasferimento della società all'estero;
- F) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- G) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- H) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- I) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo



amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 11

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente

individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c..

ARTICOLO 12

UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se la Società abbia un unico socio.

I contratti della Società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della Società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.



TITOLO III

DECISIONE DEI SOCI

ARTICOLO 13

COMPETENZE E METODI

Sono attribuite alla decisione dei soci:

- A) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- B) la nomina, la revoca degli amministratori, il compenso loro spettante e la struttura dell'organo amministrativo;
- C) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e il compenso loro spettante;
- D) le modificazioni dello statuto;
- E) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- F) l'approvazione della proposta di concordato fallimentare o preventivo, nonché la decisione sulla domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata;
- G) la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- H) l'esclusione di un socio;
- I) gli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;



J) ogni altra materia attribuita dalla legge alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere assunte:

- mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- mediante deliberazione assembleare:

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

La deliberazione assembleare è comunque necessaria:

- per le modificazioni dell'atto costitutivo;
- per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- nell'ipotesi previste dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;
- per deliberare lo scioglimento della società e l'assunzione di tutte le decisioni conseguenti e necessarie per regolare la fase di liquidazione;
- per deliberare in ordine all'approvazione della proposta di concordato fallimentare o preventivo, nonché la decisione sulla domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata;
- per deliberare la revoca dello stato di liquidazione.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., nonché per modificarli o sopprimerli è necessario il consenso di tutti i soci.



ARTICOLO 14

DIRITTO DI VOTO

Hanno in ogni caso diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

ARTICOLO 15

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Quando le decisioni dei soci vengono assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.



ASSEMBLEA

ARTICOLO 16

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso presentato all'ufficio protocollo del Comune almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data per la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori, il revisore o i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

ARTICOLO 17

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza può essere conferita anche a non soci.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente o soggetto collettivo, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea, ovvero può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto



dalla delega. Le deleghe non possono essere conferite ai dipendenti, ai membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo della società o di società da essa controllate.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'amministratore più anziano di età nel caso di nomina di più amministratori con i poteri disgiunti o congiunti, e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario chiamato dallo stesso Presidente.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il Verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 19

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e il compimento delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

9

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso si applica l'articolo 2368, comma terzo c.c.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 20

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

I verbali dell'assemblea che trattano dell'andamento economico finanziario e gestionale della società nonché quelli relativi alla programmazione annuale e pluriennale ed alla verifica degli obiettivi raggiunti dovranno essere trasmessi



senza indugio dall'organo amministrativo al Comune ai fini dell'esercizio del controllo analogo.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La Società può essere amministrata da:

- 1) un Amministratore Unico;
- 2) un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri;
- 3) due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto è stabilito all'atto della nomina; in tal caso si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 c.c..

Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, questi costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

La durata della carica degli amministratori sarà stabilita di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, fatta eccezione per i primi nominati nell'atto costitutivo.

Potranno essere nominati a tempo indeterminato e saranno rieleggibili.



La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi che sono nominati nell'atto costitutivo. L'Assemblea all'atto della nomina sceglie fra le forme di Amministrazione; nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero dei suoi componenti e può nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente.

I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 22

COMPETENZE

All'Organo Amministrativo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della Società; esso può compiere tutti quegli atti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere previsti limiti ai poteri degli amministratori.

Per la gestione di servizi di rilevanza economica l'organo amministrativo deve munirsi della delibera del Consiglio Comunale dell'Ente.

L'Organo Amministrativo ha, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili e mobili registrati, conferirli in altre Società costituite o costituenti, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società ed Imprese, assumere obbligazioni cambiarie, stipulare mutui ipotecari, stipulare contratti di appalto e subappalto con Enti Pubblici o Privati, concorrere a licitazioni e gare, approvare Capitolati, stipulare contratti bancari di apertura di credito, con o senza garanzie, di conto corrente, aprire conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso, chiedere finanziamenti, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti



ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in Arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato.

ARTICOLO 23

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della Sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti.

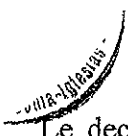
La convocazione deve essere fatta dal Presidente mediante fax, telegramma o posta elettronica inviata al domicilio degli Amministratori, almeno 5 (cinque) giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito qualora vi intervengano tutti gli amministratori in carica e, ove nominati, i sindaci effettivi e il revisore.

Il Consiglio nomina tra i suoi i membri il Presidente ed eventualmente il Vice presidente, se l'Assemblea non avrà già provveduto in merito.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vicepresidente ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Alle adunanze consiliari può partecipare il direttore generale della società se nominato.



Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

ARTICOLO 24

DELEGA DI POTERI

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 c.c. e le altre attribuzioni che per legge non sono delegabili sono in ogni caso di competenza del Consiglio di amministrazione.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori, procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 25

RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente o al Consigliere Delegato, se nominato o, nel caso di più



amministratori, spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

TITOLO V

CONTROLLO SOCIALE

ARTICOLO 26

COLLEGIO SINDACALE

La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni che seguono.

I Sindaci sono nominati dai soci e restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I soci determinano il compenso loro spettante all'atto della nomina.

I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 e 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti



in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono assieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la Presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c., ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407, 2408 c.c.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ARTICOLO 27

REVISORE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di giustizia.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero



periodo del suo ufficio.

Qualora i soci, all'atto della nomina, non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 28

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 29

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo deve redigere entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge il Bilancio di esercizio con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, corredandolo della relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa opera anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 2435 bis, richiamato dall'articolo 2478 bis c.c.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società e comunque



nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti.

ARTICOLO 30

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Gli utili dell'esercizio, dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- A) per il decorso del termine;
- B) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- C) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- D) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.
- E) nell'ipotesi prevista dall' articolo 2473 c.c.;
- F) F)per deliberazione dell'assemblea;
- G) per le altre cause previste dalla legge.



In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone il numero, i poteri, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio alle norme sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 32

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla interpretazione e all'esecuzione del presente contratto e delle delibere assembleari fra i soci e fra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dal deposito della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari che provvederà alla nomina di un Arbitro.



Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 5/2003.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

I contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrare in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società sono deferite ad un arbitratore nominato su istanza della parte più diligente dalla Camera di Commercio di Cagliari. L'istanza deve contenere un'indicazione dettagliata del contrasto. L'arbitratore dovrà decidere secondo equità, optando per una delle soluzioni gestionali proposte dagli amministratori in contrasto; la decisione resa è impugnabile a norma dell'articolo 1349 comma secondo c.c.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO 33

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi vigenti.

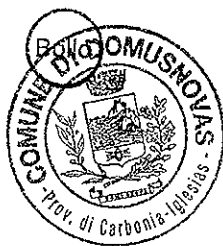
AUTENTICAZIONE DI COPIA

(D.P.R. 28.12.2000, N. 445, ART. 18)

La presente copia, composta di n. 34 (TRENTAQUATTRO) ^{PAGINE} fogli, è

conforme all'originale esistente presso questo ufficio

DOMUSNOVAS LI 21 GIU 2007



IL FUNZIONARIO AMM.VO
Fioriana Orrù